

ALLEGATO A



# REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 04/05/2022

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle variazioni all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO**

Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Torre de' Negri che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

## **Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Torre de' Negri alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4 - Base imponibile**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, per l'anno 2022, nella misura dello 0,8%. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo fino a 12.000,00 euro.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296. 3.

La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

## **Art. 6 - MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il versamento della Addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite dall'art.1 del D.Lgs.360/1998 così come modificato dall'art.1 - comma 142 - della Legge 27/12/2006 n.296.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, con apposita deliberazione, nel limite stabilito dalle normative vigenti.

La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **Art. 7 - EFFICACIA**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2022.